

**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
in persona del I.r.pt.
Via Ciro il Grande n.21
00144 ROMA**

**Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
in persona del Ministro
c/o Avvocatura Generale dello Stato
Via dei Portoghesi, n.12
ROMA
..... li.....**

OGGETTO: ATTO DI INVITO E DIFFIDA – L. 241/90 e s.m.i.

Il sottoscritto.....,
ATA a tempo indeterminato/determinato in servizio presso la
scuola/istituto di
dall'a.s.....

PREMESSO

che, dall'a.s....., l'amministrazione ha trattenuto il 2,5% sull' 80% della retribuzione, ai fini dell'accantonamento per il trattamento di buonuscita;
che, dall'1.01.2011, in base all'intervenuta modifica di cui al comma 10 dell'art.12 del d.l. 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni in L.30 luglio 2010 n.122, è stata abrogata la disciplina dell'indennità di buonuscita per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni con conseguente passaggio alla regolamentazione civilistica denominata "trattamento di fine rapporto";
che, tale diversa normazione comporta l'accantonamento del 6,91 %, sull'intera retribuzione, interamente a carico del solo datore di lavoro;
che, pertanto, è illegittima l'attuale menzionata trattenuta del 2,5% alla voce "Opera di previdenza", come rilevabile nel cedolino stipendiale in possesso di codesta amministrazione;
che, tale ingiustizia, ha conclamato un ingiusto danno patito e patendo, come statuito da Corte costituzionale con sentenza nr. 223 dell'11 ottobre 2012;

che, infatti, il suddetto intervento della Corte Costituzionale e l'ordinanza di rimessione del TAR Umbria nr. 11 del 25.01.2012 hanno abbondantemente chiarito il diverso regime del TFR rispetto a quello del TFS, in forza del quale l'applicazione dell' art. 2120 c.c. non può comportare un'irragionevole applicazione a carico del dipendente della trattenuta del 2,50% della base contributiva, anche perché concluderebbe un' altrettanto irragionevole disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e dipendenti privati;

che, le suddette considerazioni, in diritto, sono rinvenibili, precisamente, al punto 14 della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, in merito al vaglio di costituzionalità dell'art. 12, comma 10, del D.L. n.78/2010; tanto premesso l'istante

INVITA E DIFFIDA

ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., ivi compreso il decreto Monti sulle semplificazioni amministrative di cui al d.l. n.5 del 9 febbraio 2012, le epigrafate amministrazioni, ognuna per i provvedimenti di propria competenza, alla tempestiva cessazione della citata indebita trattenuta del 2,50%, con conseguente ripetizione delle somme illegittimamente trattenute e trattenute oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.

In difetto si adiranno le vie di legge ivi previste.

La presente è valevole a tutti gli effetti di legge, compreso quello di costituirVi in mora.

In fede
